

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



La Chiesa, luogo e strumento della Salvezza di Cristo, svolge la sua missione nativa soprattutto nella preghiera amorosa e sponsale da cui promana e fluisce ogni suo ministero pastorale. Questa dimensione è da sempre rappresentata in modo speciale anche dai Capitoli canonicali.

Accolto il parere del Consiglio presbiterale, riunitosi in data 27 settembre 2022;

visto il legittimo atto capitolare del 10.11.2022 (N.S. prot. 511/2022);

desiderando ora, alla luce delle normative canoniche vigenti, ridefinire il ruolo e la struttura del Capitolo della Chiesa Concattedrale di Campagna, a norma del can. 505 del *C.J.C.*, col presente Decreto

APPROVO E PROMULGO LO STATUTO DEL CAPITOLATO DELLA CHIESA CONCATTEDRALE DI CAMPAGNA (SA)

che andrà in vigore dall'8 dicembre c.a.

CAPO I

COMPITI DEL CAPITOLATO

Art. 1

Sulla base delle Tavole di fondazione e degli Statuti precedenti, a norma dei canoni 503-510 del *C.J.C.* sussiste e gode di personalità giuridica canonica il Capitolo dei Canonici della Concattedrale di Campagna, con sede nella Chiesa parrocchiale di "S. Maria della Pace" in Campagna.

Art. 2

Il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Concattedrale di Campagna; spetta al Capitolo adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Arcivescovo (cfr. can. 503 del *C.J.C.*).

§ 1 – Nello spirito del n. 41 della *Sacrosanctum Concilium* il Capitolo dei canonici è chiamato ad esprimere la vicinanza del presbiterio all'Arcivescovo nell'atto di presiedere la Liturgia nella chiesa Concattedrale.

In particolare il Capitolo è tenuto:

- a) partecipare alle solenni liturgie presiedute dall'Arcivescovo nella città di Campagna;



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



- b) celebrare la Santa Messa e la Liturgia delle Ore nelle modalità e i tempi stabiliti dal Capitolo d'intesa con il canonico parroco della Concattedrale;
- c) attendere all'azione liturgica in Concattedrale, in particolare al sacramento della Penitenza e della Confermazione, quando delegato dall'Arcivescovo, il tutto per l'utilità spirituale dei fedeli;
- d) attendere ai compiti ed esprimere i pareri richiesti dall'Arcivescovo;
- e) coadiuvare e consigliare il canonico parroco della Concattedrale circa il buon andamento della vita e delle attività inerenti la Chiesa Concattedrale.

Art. 3

L'Arcivescovo può affidare al Capitolo della Concattedrale anche il compito di concorrere a preservare e promuovere il patrimonio di beni mobili e immobili, materiali e immateriali, al fine di dare continuità e lustro alla comunità cristiana, in ambito liturgico e culturale, collaborando strettamente in questo compito con l'Ufficio Liturgico e l'Ufficio preposto ai Beni Culturali dell'Arcidiocesi, nonché con altre istituzioni che possono interagire per la promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico della Chiesa Concattedrale e delle realtà presenti sul territorio della ex Diocesi di Campagna.

Art. 4

Il Capitolo nelle funzioni liturgiche solenni, ha diritto di precedenza su tutto il Clero presente alle celebrazioni nella Concattedrale, eccetto il Vicario Generale. Quando il Capitolo della Concattedrale presenzia ad una celebrazione nella Chiesa Cattedrale Primaziale, esso non ha diritto di precedenza verso sul Capitolo della Cattedrale.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL CAPITOLO

Art. 5

- § 1 – Il Capitolo della Concattedrale si compone di 9 Canonici Effettivi e dei Canonici Emeriti.
- § 2 – I Canonici Effettivi sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi, possono esercitare i diritti e godere dei privilegi che tale Ufficio comporta, hanno voce attiva e passiva determinando con il loro voto gli atti collegiali.
- § 3 – Tra i canonici effettivi si annovera il parroco della parrocchia di S. Maria della Pace (Concattedrale) *manente munera*, comunemente denominato *canonico statutario*, che al termine del

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



mandato di parroco, non acquisisce diritto di rimanere canonico ma può essere nominato canonico effettivo.

§ 4 – I Canonici che hanno compiuto gli 80 anni di età o che per ragioni di salute sono di fatto stabilmente impediti ad assolvere all'Ufficio canonico sono dichiarati emeriti. Sono dispensati dagli impegni capitolari; partecipano alle attività del Capitolo mantenendo tutti gli onori ma non possono assumere Uffici al suo interno.

§ 5 – L'età necessaria per poter essere annoverato tra i Canonici della Concattedrale è di anni 45, con almeno 10 anni di ministero presbiterale.

Art. 6

I Canonici sono nominati dall'Arcivescovo, udito il Capitolo, tra i Presbiteri diocesani che si distinguano per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale (cfr. can. 509 del *C.J.C.*).

Art. 7

Dopo la nomina, il Canonico emette la professione di fede davanti all'Arcivescovo, o un suo delegato, e viene immesso nel nuovo ufficio con il possesso canonico e il giuramento (cfr. can. 833 del *C.J.C.*).

CAPO III

UFFICI

Art. 8

Il Capitolo è presieduto da un Canonico effettivo, eletto dal Capitolo stesso a maggioranza assoluta dei canonici effettivi e confermato dall'Arcivescovo secondo i canoni 507 e 509 § 1 del *C.J.C.*.

Il presidente rimane in carica per 5 anni rinnovabili e presiede il Capitolo, lo rappresenta e ne designa eventuali sostituti per quei servizi che i titolari sono impossibilitati ad espletare, ne dirige e coordina l'attività a norma del diritto.

Art. 9

Il presidente del Capitolo assume la legale rappresentanza dell'Ente nell'ambito dell'Ordinamento Civile, con tutti i diritti e i doveri conseguenti.

Art. 10

Il Capitolo elegge al suo interno a maggioranza assoluta, l'Amministratore del Capitolo e il Segretario. L'amministratore cura l'amministrazione economica del Capitolo e dei suoi beni. In particolari circostanze può anche assumere la funzione di Legale Rappresentante. Al Segretario spetta



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



curare la redazione dei verbali delle riunioni capitolari e la custodia dell'archivio corrente del Capitolo. Sarà cura del Segretario trasmettere alla Curia Arcivescovile copia dei verbali e degli atti di maggiore importanza.

Art. 11

Tutti gli uffici capitolari vengono conferiti per cinque anni, facendo in modo che nel caso di un canonico effettivo, che ricopra un ufficio capitolare raggiunge l'età per essere nominato canonico emerito, avrà l'onere di completare il quinquennio dell'Ufficio canonico ricoperto, compatibilmente alla propria disponibilità e alle condizioni di salute.

Art. 12

L'Arcivescovo nomina tra i canonici effettivi il Penitenziere della Concattedrale che resta in carica per cinque anni, rinnovabili. Il Penitenziere ai sensi del canone 508, ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica.

Inoltre, l'Arcivescovo può anche nominare un Vicepenitenziere, scelto tra il Clero diocesano o religioso.

Art. 13

I Canonici effettivi sono membri del Sinodo diocesano e hanno l'obbligo di parteciparvi (can. 463 §1, 3 del C.J.C.).

Parimenti il Capitolo, è invitato al Concilio provinciale (can. 443 §5 del C.J.C.) e possono esprimersi solo attraverso il voto consultivo.

CAPO IV INSEGNE

Art. 14

Le insegne canonicali, genericamente previste dal can. 506 §2 del C.J.C., sono, per il Capitolo della Concattedrale: abito talare, cotta e mozzetta di colore violaceo. Le insegne possono essere indossate anche fuori della Chiesa Concattedrale ogni qualvolta i Canonici rappresentino l'Arcivescovo o il Capitolo, ma non al di fuori dei confini dell'Arcidiocesi.

Art. 15

I Canonici insigniti dalla Santa Sede di titoli onorifici non possono usare le relative insegne come veste corale.



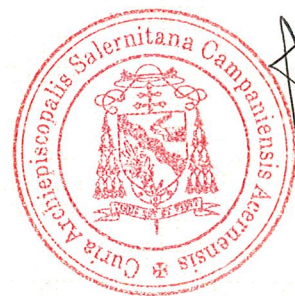
ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



Art. 16

Il titolo di precedenza in Capitolo spetta al Presidente, e agli altri canonici secondo l'anzianità di nomina.

CAPO V

OBBLIGHI CORALI E MINISTERIALI

Art. 17

Il Capitolo dedicherà ogni collaborazione nella Concattedrale al ministero del Sacramento della Riconciliazione, specie nei giorni di maggiore concorso di popolo e nel giorno in cui viene amministrato il sacramento della Confermazione nel caso di delega da parte dell'Arcivescovo. All'inizio dell'anno, il presidente del Capitolo concorderà con il parroco canonico statutario della Concattedrale il calendario degli eventi nei quali possibilmente si richiede la necessità della presenza dei canonici per garantire le celebrazioni dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 18

§ 1 – Il Capitolo è tenuto a dare la propria disponibilità per le celebrazioni in preparazione alla festa di Sant'Antonino co-patrono dell'Arcidiocesi, Santa Maria della Pace, San Liberato e S. Antonio Abate.

§ 2 – Il Capitolo dei Canonici è tenuto, per quanto è possibile, a partecipare in tutto o in parte, alle celebrazioni e alle Messe Pontificali presiedute in Concattedrale dall'Arcivescovo, da un suo delegato o dal parroco canonico nelle seguenti occasioni:

- Santa Maria della pace (01 gennaio)
- Epifania (06 gennaio)
- S. Antonio Abate (17 gennaio)
- Sant'Antonino (14 febbraio)
- Domenica delle Palme
- Triduo Pasquale
- *Corpus Domini*
- Santa Maria Assunta in cielo (15 agosto)
- Festa della Dedicazione della Concattedrale (31 agosto)
- Un giorno del settenario della commemorazione di tutti i fedeli defunti
- Natale (25 dicembre)



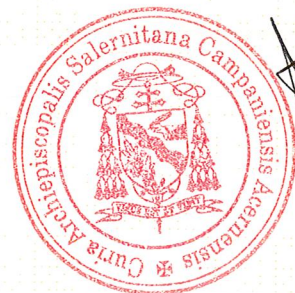
ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



Art. 19

Il Canonico penitenziere, o vice penitenziere quando costituito, assicura la sua presenza in Concattedrale la Domenica e nelle feste di precetto, a ridosso della celebrazione della Messa secondo l'orario concordato con il Parroco.

Art. 20

Sono esentati dagli obblighi capitolari:

- Il Penitenziere mentre attende alle confessioni sacramentali.
- Chi è infermo o impossibilitato per grave causa da giustificare per iscritto al Capitolo.
- Chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali per il clero.
- Chi, con il consenso del Capitolo, è assente per utilità del medesimo.
- Chi è incaricato dall'Arcivescovo per altri Uffici Pastoralis e Ministeriali dell'Arcidiocesi.

CAPO VI RIUNIONI

Art. 21

§ 1 – Nelle riunioni capitolari, per la validità e liceità degli atti, si deve procedere secondo le disposizioni del can. 119 del C.J.C.

§ 2 – La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Canonici – in prima convocazione – e da coloro che sono presenti, in seconda convocazione.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

§ 3 – Le votazioni sono segrete quando si tratta di questioni relative a persone, o se richiesto anche da uno solo dei Canonici.

Art. 22

§ 1 – Il Capitolo si riunisce in seduta ordinaria, per esaminare le questioni poste all'ordine del giorno ed esprime su di esse il proprio voto; allo stesso modo affronta le questioni di amministrazione straordinaria da sottoporre all'esame e all'approvazione dal Consiglio per gli Affari Economici previa relazione prodotta dal canonico amministratore.

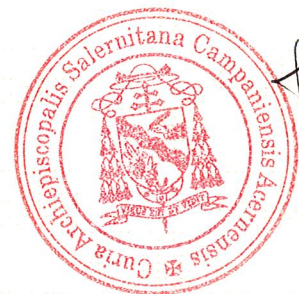
§ 2 – Il Capitolo si riunisce in seduta straordinaria ogni volta sia richiesto dall'Arcivescovo, o dalla metà più uno dei Canonici.



ANDREA
ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI
METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO



Art. 23

Il Capitolo è convocato e presieduto dal Presidente; in caso di sua impossibilità e per questioni di particolare urgenza, è convocato e presieduto dal Canonico più anziano di nomina.

Art. 24

La convocazione ordinaria del Capitolo avviene tramite lettera, che il Segretario fa pervenire ai Canonici con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 25

Nelle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo, quando è presente il Capitolo, il posto di primo concelebrante, in caso di non presenza del Vicario Generale, compete al Presidente del Capitolo. In caso di presenza del Vicario Generale, al Presidente compete il posto di secondo concelebrante.

Art. 26

Il membro del Capitolo non ha diritto ad alcuna remunerazione per l'ufficio canonico che svolge.

Art. 27

La perdita dell'ufficio di canonico della Concattedrale si ha nei casi previsti dai cann. 184-196 del C.J.C.

Art. 28

In caso di assenza o inadempienza prolungata e ingiustificata da parte di uno dei suoi membri, il Capitolo verifica quali vie siano da percorrere per affrontare la situazione e risolverla fraternamente. Qualora non si trovino vie di soluzione, il caso viene demandato all'Arcivescovo.

Art. 29

Le esequie di un Canonico si svolgeranno nella Concattedrale, se non ha espresso volontà diversa, e i canonici hanno l'obbligo di partecipare.

Art. 30

Ogni canonico è tenuto a celebrare tre Sante Messe di suffragio per il canonico defunto. Nel settenario della commemorazione di tutti i defunti, il Capitolo celebrerà in Concattedrale una Santa Messa in suffragio degli Arcivescovi e dei Canonici defunti.

Art. 31

Il presente Statuto andrà in vigore con l'approvazione dell'Arcivescovo ed avrà validità ad *experimentum* *atque ad quinquennium*.

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



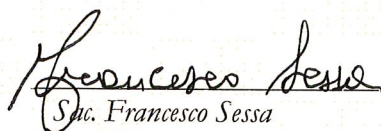
BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

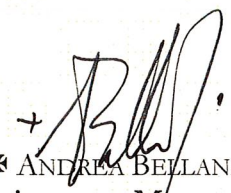
Le disposizioni del presente statuto possono essere modificate d'intesa tra il Capitolo stesso e l'Arcivescovo (cfr. can. 505 del C.J.C.).

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 11 novembre 2022

Vol. XV, Decr. 109/2022


Sic. Francesco Sessa
Cancelliere Arcivescovile




✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolita